

(N. 1243)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BOERI e MERLIN Angelina

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1950

Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge può inquadrarsi nella recente legislazione rivolta a risarcire il danno economico e morale subito, a causa della dittatura e della guerra, da alcune categorie professionali.

Tale legislazione ha, fra l'altro, già disposto, mediante il decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, il conferimento di farmacie per concorso a favore dei connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate, o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, i quali abbiano dovuto abbandonare la loro residenza in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra. Questa legislazione è stata integrata mediante il disegno legislativo approvato dal Senato il 15 aprile scorso, col quale vengono reintegrati nel loro esercizio farmaceutico i titolari di farmacie, ai quali sia stata revocata l'autorizzazione in applicazione di leggi razziali. La legislazione potrebbe essere conclusivamente perfezionata, nel settore specifico del conferimento delle

farmacie, approvando il presente disegno di legge, col quale si è inteso immettere nell'esercizio professionale i diplomati o laureati in farmacia, che nel recente passato ne sono stati esclusi a seguito di condanna penale, o di confino di polizia o detenzione subiti per la loro attività politica.

La legislazione diretta a dare ai perseguitati politici la possibilità di partecipare agli uffici ed alle concessioni amministrative, ha seguito due distinti metodi: quello di riservare ai perseguitati politici condizioni di vantaggio nell'ambito dei normali concorsi pubblici, e quello di ammetterli a partecipare a concorsi pubblici ad essi specificamente riservati. Il presente disegno di legge ha adottato questo secondo indirizzo, ed ha quindi disposto uno specifico concorso farmaceutico per i perseguitati politici, ispirandosi così ai criteri giuridici, che hanno già improntato i due precitati provvedimenti legislativi a favore dei farmacisti danneggiati dalle vicende belliche e dalle persecuzioni razziali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il bando di un concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai diplomati o laureati in farmacia, condannati dal tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008, o assegnati al confino di polizia ai sensi del regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, o che abbiano subito carcerazioni per attività antifascista.

Art. 2.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica bandirà il concorso, determinando, sentiti i Prefetti, le farmacie da destinare al concorso stesso nei limiti del 10 per cento delle sedi farmaceutiche risultanti disponibili nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.